

Associazione GRUPPO VOLONTARI ASSISTENZA DOMICILIARE VALLE IMAGNA ODV
Via Vittorio Veneto, n. 167
Sant'Omobono Imagna (BG)
Codice Fiscale 95106320161
Partita IVA /



Al sensi dell'art. 82 c. 3 D.Lvo 117/2017
atto esente dall'imposta di bollo
per adeguamenti e integrazioni normative

Verbale di Assemblea Straordinaria Soci
del 12/07/2022

Il giorno 12 Luglio 2022, alle ore 20.30, si è riunita presso la sede sociale sita in Sant'Omobono Imagna (BG), Via Vittorio Veneto, n. 167, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "GRUPPO VOLONTARI ASSISTENZA DOMICILIARE VALLE IMAGNA ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Osvaldo Peroni; funge da segretario/a verbalizzante Renzo Frosio.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 D.lgs. 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del D.lgs. 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30

Il Presidente

Osvaldo Peroni



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

29.07.2022

al n. 1603 Serie 3

con € ESENTA

Art. 82 D.lgs. n. 117/2017

Giuseppe Salvatore GASTRONOVO

Il segretario verbalizzante

Renzo Frosio



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

"GRUPPO VOLONTARI ASSISTENZA DOMICILIARE VALLE IMAGNA ODV"

Art. 1 - Costituzione.

1.1 - È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO VOLONTARI ASSISTENZA DOMICILIARE - VALLE IMAGNA ODV", che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa, indipendente da ogni movimento politico e confessionale nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

1.3 - La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 - L'organizzazione ha sede in Sant'Omobono Imagna - Via Vittorio Veneto, n. 167.

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede legale dell'associazione senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art. 2 - Scopi.

L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore: assistenza sociale e socio-sanitaria, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 - Finalità.

L'organizzazione, nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare l'organizzazione si propone di effettuare i seguenti interventi:

- *Accompagnamento con mezzi propri presso strutture pubbliche e private per esami, terapie, cure, ecc.;*
- *Compagnia domiciliare e visita a persone bisognose;*
- *Commissioni e servizi per persone disagiate;*
- *Rapporti costanti con i servizi sociali dei Comuni;*
- *Collaborazione con Associazioni di Volontariato e Figure Professionali di Strutture Socio-Sanitarie;*
- *Favorire l'incremento della propria base associativa.*

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 - Aderenti all'organizzazione.

4.1 - Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 - Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

4.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione.

4.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie,*
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate,*
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso,*
- per decesso,*
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari,*
- per persistente violazione degli obblighi statuari.*

4.4.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso il ricorso all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti.

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di



aderente; deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega,
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali,
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione,
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione,
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento,
- di esaminare i libri sociali.

5.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali,
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea,
- a svolgere le attività preventivamente concordate,
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate.

6.1 - Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 - Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione,
- contributi di privati,
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche,
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio,
- rimborsi derivanti da convenzioni,

- *rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualsiasi titolo,*
- *entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,*
- *fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore,*
- *ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.*

Art. 7 - Organi sociali dell'Organizzazione.

7.1 - Organi dell'Organizzazione sono:

- *l'Assemblea degli aderenti,*
- *il Consiglio Direttivo,*
- *il Presidente,*
- *il Collegio dei Revisori dei Conti.*

Art. 8 - Assemblea degli aderenti.

8.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione che risultano iscritti nel Libro degli Associati aggiornato alla data dell'Assemblea.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

8.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per.

- *l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo,*
- *l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente,*
- *l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.*

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- *eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,*
- *eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,*
- *approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo,*
- *ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza,*



- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 - L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell'organizzazione.

8.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo.

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. L'Assemblea con maggioranza dei due terzi degli aderenti può revocare il Consiglio Direttivo qualora non ottemperi quanto disposto dallo Statuto.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- *compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,*
- *fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione,*
- *sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato,*
- *determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese,*
- *eleggere il Presidente ed il Vice Presidente,*
- *nominare il Segretario ed il Tesoriere,*

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti,
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti,
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza,
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consuntivo.

9.5 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.6 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

9.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Presidente.

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti; può essere revocato, qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente statuto, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo,

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio,
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze,
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa,
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- in caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazioni le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- *elegge tra i suoi componenti il Presidente,*
- *esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti,*
- *agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente,*
- *il Presidente può partecipare, con diritto di parola, al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni,*
- *riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.*

Art. 12 - Gratuità delle cariche.

12.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 13 - Bilancio.

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventiva e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di Aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti e le spese per capitoli e voci analitiche,

13.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per realizzare delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.L. 4.12.97, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.14 – Libri sociali obbligatori

14.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- *libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- *registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.*

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.15 – Volontari

15.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

15.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

15.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

15.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 16 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Organizzazione.

16.1 - Le proposte di modifica alla Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.9 del d.lgs.117/2017 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 17 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Art. 18 - Norme di funzionamento.

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno inviate agli aderenti.

